



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 01/04/2021 da **MANNA GAETANO**, nato a Portici (NA) il 16/11/1968 (c.f. MNN GTN 68S16 G902L) e residente nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Antonio Samori n. 10, ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento;

dato atto che l'iniziale ricorso è stato integrato in data 26/04/2021 a seguito dei rilievi formulati con il decreto del 12/04/2021;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del Gestore nominato dall'O.C.C. Romagna, dott. Marco Drudi;

richiamato il contenuto del decreto di apertura in data 08/05/2021;

dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 08/07/2021 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter



procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di



accordo proposto dal consumatore, che abbia violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione od opposizione da parte dei creditori non vi è necessità per il giudice di verificare la convenienza economica della proposta, dovendo unicamente valutarsi la sussistenza dei requisiti per procedere all'omologa.

A tale riguardo è opportuno evidenziare, richiamando quanto osservato nel decreto di apertura, che ricorrono indubbiamente le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo il debitore pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratore dipendente del Ministero della Giustizia con funzioni di assistente capo coordinatore della casa circondariale di Forlì), e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.

Va parimenti confermata la sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo pari a € 89.056,00 interamente riferito a finanziamenti, il ricorrente può unicamente contare sul proprio reddito da lavoro per un importo annuo lordo di ca. € 36.000 quale media dell'ultimo triennio, con uno stipendio mensile netto di € 1.126,57 al netto delle trattenute per cessione del quinto e prestito da parte di Intesa San Paolo pari a € 629 mensili e sulla



proprietà dell'autovettura Lancia Y tg. EG216SH immatricolata nel 2011 ed utilizzata per recarsi al lavoro e per le esigenze quotidiane.

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter), non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Richiamando quanto già rilevato nel decreto di apertura, i primi finanziamenti assunti dal Manna risalgono al 2011, anno in cui gli era stata diagnosticata una diverticolite perforata che, anche per un ritardo di diagnosi ed un principio di setticemia, rese necessario un intervento di ileostomia definitiva che avrebbe comportato gravi conseguenze e ripercussioni sulla salute (per l'applicazione di sacca esterna) se non associato ad un parallelo intervento di ricostruzione plastica dell'ultimo tratto dell'intestino, tuttavia non dispensato dal SSN e i cui costi documentati sono ammontati ad oltre € 26.000. Per sostenere tali ingenti costi per sottoporsi all'intervento, il Manna acceso un primo finanziamento, al quale ne sono seguiti altri per estinguere il primo, in particolare nel 2016 e poi nel 2016 con cessione del quinto dello stipendio con Intesa San Paolo. Successivamente nel 2017 è stato stipulato altro finanziamento con Compass Banca della durata di 4 anni con rata mensile di € 252 e un prestito contante express di € 3.000. Per estinguere tale finanziamento, nel 2018 è stato acceso altro finanziamento con Findomestic per € 39.000 per la durata di 10 anni con rata mensile di € 525,50, successivamente ceduto ad Ifis NPL e nello stesso anno è stato acceso un finanziamento di € 4.000 per cure dentistiche con Agos Ducato. Salvo i due prestiti di Intesa Sanpaolo garantiti dalla trattenuta sullo stipendio, gli altri sono stati rimborsati solo fino ai primi mesi del 2019, non avendo il Manna più le risorse per farvi fronte, anche in considerazione del proprio stato psicologico legato all'attività svolta quale guardia



carceraria, essendogli stati diagnosticato un disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti, ansiosi e depressivi ad andamento cronico, per i quali è attualmente assente dal lavoro ed è stato valutato con verbale del medico-legale del 18/03/2021 "non idoneo permanentemente al servizio d'istituto". A seguito di ciò, il Manna ha rinunciato al ruolo civile con imminente suo collocamento a riposo.

La proposta formulata prevede la ristrutturazione dei debiti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e trattenuta diretta in busta paga, con cessazione delle stesse, la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 275 per un periodo di cinque anni, per un importo complessivo di € 16.500,00, con il quale provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. (quantificate in € 3.713,65 di cui € 3.405,65 per compenso OCC e gestore, € 308 per spese di procedura) e al soddisfacimento nella misura del 15% dei creditori chirografari per un importo di € 6.734,55 quanto ad IFIS NPL, di € 5.237,25 quanto ad Intesa Sanpaolo, di € 936,60 quanto ad Agos Ducato e di € 450 quanto a Compass Banca.

In assenza di crediti impignorabili, in assenza di qualsiasi contestazione e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, si ritiene di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata dal Manna alle condizioni ivi previste.

Il gestore dell'O.C.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile di € 275 per i cinque anni di durata della procedura e al riparto delle somme come previsto in piano, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.



p.q.m.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto da **MANNA GAETANO**, nato a Portici (NA) il 16/11/1968 (c.f. MNN GTN 68S16 G902L) e residente nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Antonio Samorì n. 10 con ricorso in data 01/04/2021;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data della presente omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta e che dovranno cessare le trattenute sullo stipendio per la cessione del quinto;

avverte

altresi che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va



richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

avverte

infine che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 275, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente l'esecuzione del piano.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 9 luglio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

